

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: ordinanza

sul ricorso proposto da: 1) L.P.G. N. IL (OMISSIS); avverso [l'ordinanza n. 352/2010](#) CORTE APPELLO di TRENTO, del 08/09/2010; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI; lette le conclusioni del PG: inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n 15/2005, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d'America nei confronti di L.P.G. colpito da mandato di cattura emesso dall'Autorità Giudiziaria della Contea di Baldwin per reati di abuso sessuale.

Avverso la sentenza, L.P. ha avanzato istanza di revisione che è stata dichiarata inammissibile, con la ordinanza in epigrafe precisata, per l'annullamento della quale è stato proposto ricorso per Cassazione. Nei motivi di impugnazione, L.P. rileva che sono calunniose le accuse di violenza sessuale contro di lui formulate e solleva questione di legittimità costituzionale per il mancato inserimento nelle ipotesi dell'[art. 630 cod. proc. pen.](#) della sentenza di estradizione. Le censure sono manifestamente infondate per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che la Corte reputa equo fissare in Euro mille - alla Cassa delle Ammende. La funzione dello istituto della revisione è quella di sanare una contraddizione tra la verità formale contenuta nel giudicato e la successiva verità reale emersa da situazioni che non hanno potuto essere valutate nella sentenza di condanna; la procedura costituisce, pertanto, un rimedio eccezionale per porre fine ad una ingiustizia sostanziale che l'ordinamento non può tollerare. Del tutto diverso è la ratio nella procedura di estradizione la cui sentenza non ha la finalità di riconoscere una responsabilità penale e di applicare una sanzione, ma di verificare se la richiesta dello Stato estero, che ha inoltrato la domanda, sia conforme alle previsioni degli accordi internazionali.

Gli eventuali errori della sentenza che concede l'extradizione sono emendabili con ricorso per Cassazione, anche nel merito, a sensi dell'[art. 706 cod. proc. pen.](#). Per tale decisione non è

prevista la possibilità della revisione per il fondamentale motivo che non vi è un condannato ed errore giudiziario da riparare.

Il sistema processuale, che prevede due tipi diversi di impugnazione per situazioni all'evidenza disomogenee, non viola alcun parametro costituzionale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

info@progettoinnocenti.it